



BENI A DISPOSIZIONE DEI SOCI: LE NUOVE REGOLE DEL DL 138/2011

Dott. Duilio Liburdi
Dottore Commercialista - Pubblicista

Diretta 14 novembre 2011



DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011:

**Introdotta una disposizione anti elusiva mediante la quale
si vuole colpire il fenomeno dell'attribuzione dei beni di
impresa ai soci**

Legame con le società non operative e con il redditometro

**Non disciplina l'assegnazione in proprietà ai soci ma il
godimento di beni che sono formalmente della società**



REGOLA DI CARATTERE GENERALE

Laddove un bene di impresa sia utilizzato da:

- **Soci**
- **Familiari dell'imprenditore**

Scatta la tassazione come reddito diverso per la differenza tra valore di mercato del bene e corrispettivo per l'utilizzo



NON RIENTRANO NELLA PREVISIONE IN QUESTIONE:

- **I beni a disposizione delle società semplici: si parla di beni dell'impresa**
- **Le fattispecie di lavoro autonomo**
- **Letteralmente si pone il problema di una società interposta rispetto a quella proprietaria dei beni**
- **Soggetti terzi rispetto al socio**
- **Titolo giuridico in capo all'impresa appare ampio**



ESEMPIO:

- **Immobilabile abitativo di proprietà di una società**
- **Valore di mercato della locazione annua 18.000,00 euro**
- **Corrispettivo pagato dal socio per l'utilizzo 0**
- **Reddito diverso 18.000,00 euro**



La norma non limita il suo campo di applicazione a beni quali gli immobili

In linea di principio rientrano nella stessa tutte le tipologie di beni quali:

- **Natanti;**
- **Auto;**
- **Altre fattispecie (es. computer, telefoni cellulari, ecc.)**

Difficoltà nella individuazione del valore di mercato



CONSEGUENZE PER L'IMPRESA:

- **Viene prevista l'indeducibilità del costo: letteralmente il costo sarebbe indeducibile anche quando il socio procede al pagamento di un corrispettivo**
- **Problematica nel coordinare l'utilizzo del bene ed il soggetto che utilizza il bene in questione**



AUTOMEZZI:

- **Utilizzo dell'auto da parte del socio amministratore : attualmente l'articolo 164 del TUIR prevede la deducibilità del costo al 40%**
- **La tassazione in capo all'amministratore è del 30% su 15 mila chilometri analogamente al dipendente**
- **Rapporto tra le due norme ?**
- **Problema dei riaddebiti circolari agenzia entrate n. 1 ed 11 del 2007 : correlazione costi – ricavi**



PROBLEMATICA PARTICOLARE PER LE SOCIETÀ DI PERSONE:

- **Potrebbe verificarsi un problema di doppia tassazione**
- **Il reddito della società viene incrementato dei costi indeducibili e viene diviso tra tutti i soci anche quelli che non utilizzano il bene**
- **Possibile soluzione nella circolare n. 11 del 2005 : eviterebbe il problema di reddito di partecipazione e reddito diverso**



PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE:

- **Comunicazione obbligatoria della situazione di specie**
- **Società o socio**
- **Eventuale comunicazione omessa, infedele o con dati non veritieri**
 - a) **Sanzione del 30 per cento se vi è reddito diverso**
 - b) **Sanzione di 258 euro se non si genera reddito diverso: il socio paga il corrispettivo per l'utilizzo del bene**



RAPPORTO CON IL REDDITOMETRO:

La norma prevede che verrà attivato un controllo sistematico sulle posizioni in questione

Particolare rilievo verrà dato a quelle situazioni nelle quali il socio ha finanziato o capitalizzato la società in precedenza (redditometro – beni in capo alla persona fisica)



ENTRATA IN VIGORE DAL 2012

Ai fini della determinazione degli acconti di imposta per il 2012 si deve tenere conto delle nuove disposizioni introdotte